

Cass., civ. sez. III, del 31 maggio 2018, n. 13783

1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116 e 228 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la responsabilità della struttura sanitaria ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, da PM, nonostante la natura di mere valutazioni di carattere soggettivo di tali dichiarazioni, ed avendo in ogni caso la corte territoriale deciso in violazione delle norme processuali che escludono l'attribuzione di un valore probatorio vincolante alle dichiarazioni rese da taluna delle parti ai danni dei restanti litisconsorti.

2. Il motivo è infondato.

3. Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia correttamente attribuito alle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio formale di PM il valore istruttorio alle stesse spettante, tenuto conto del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti a seguito delle domande rivoltegli in sede di interrogatorio formale, se non può acquistare valore di prova legale anche nei confronti delle persone diverse dal confidente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo a altri distinti soggetti del rapporto processuale, consente al giudice - con motivazione che, se puntuale e logica, è insindacabile in sede di legittimità - di apprezzare liberamente la dichiarazione confessoria e trarne elementi di convincimento valutabili secondo i principi della logica comune, anche nei confronti degli altri litisconsorti (cfr., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 10125 del 25/06/2003, Rv. 564561 - 01).